

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2  
Trimestre L. 1 Estero U. P. L. 6.

Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per  
linea o spazio corrispondente — In terza  
pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50  
— Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-  
ziamenti necrologici L. 10 — Necrologie L. 1  
la linea.

Oli abbonamenti e le inserzioni si ricevono  
esclusivamente alla Tipografia del Giornale.

PAGAMENTI ANTICIPATI.

Si accettano corrispondenze purchè firmate —  
I manoscritti restano proprietà del Giornale.  
— Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni numero Cent. 5 — Arretrato 10.

# La Gazzetta d'Acqui

(Conto Corrente colla Posta)

## GIORNALE SETTIMANALE

### ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 6 - 7,55 - 12 - 15,48 - 18 - 19,46 — Savona 4,30 - 8 - 12,53 - 17,42 — Asti 5,25 - 8,10 - 11,35 - 15,54 - 20,5 — Genova 5,56 - 6,50 - 8,5 - 11,50 - 15,52 - 20,35 — Ovada 21,50  
ARRIVI: da Alessandria 7,53 - 12,45 - 15,12 - 17,37 - 20,26 - 22,48 — Savona 7,43 - 11,31 - 15,37 - 19,39 — Asti 7,50 - 11,35 - 15,42 - 20,1 - 21,41 — Genova 7,45 - 9,50 - 11,15 - 15,40 - 19,35 - 20,30 - 22,52 — Ovada 5,8

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

L'UFFICIO TELEGRAFICO e TELEFONICO dalle 8 alle 24. — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

LA BANCA POPOLARE dalle ore 10 alle 16 e giorni di mercato dalle 9,30 alle 16 — L'AGENZIA DELLE TASSE dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, giorni feriali e dalle 8 alle 12, giorni festivi.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali.

GLI UFFICI COMUNALI dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

## PENSIONI AI VETERANI

delle guerre per l'Indipendenza d'Italia

L'on. Maggiorino Ferraris ci invia quanto segue:

Alla Direzione  
della Gazzetta d'Acqui,

Con provvida legge del 4 Giugno 1911, n. 486, il Parlamento votò un modesto assegno vitalizio ai superstiti nelle guerre per l'indipendenza d'Italia, che ne faranno domanda entro il 30 Giugno 1912.

Essendomi pervenute da più parti, richieste di informazioni e suggerimenti, mi sono rivolto al Ministero della Guerra, che mi ha inviate le circolari 326 e 327 pubblicato nel *Giornale Militare Ufficiale*. Di esse credo opportuno ristampare le parti sostanziali, a norma degli interessati.

I Comuni del Collegio di Acqui hanno dato generoso contributo di uomini e di sangue alle campagne della patria: deve quindi essere notevole il numero dei veterani che hanno diritto all'assegno vitalizio. E sarebbe veramente doloroso che una parte di essi, fra i meno istruiti e quindi fra i più bisognosi, lasciasse scader il termine utile del giugno 1912.

Mi permetto quindi di rivolgere rispettose premure ai signori Sindaci ed alle persone di buona volontà dei vari Comuni, perchè vogliano portare, quanto più è possibile, a notizia degli interessati, le concessioni della legge e continuare ad assisterli nella preparazione dei documenti occorrenti.

I documenti devono essere spediti direttamente alla *Commissione permanente per assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia* in Roma. Ma se verso la ripresa dei lavori parlamentari, nella seconda metà di novembre, i signori Sindaci vorranno trasmettere l'elenco degli aspiranti dei rispettivi Comuni, sarà mia cura di fare quanto è possibile, perchè le loro domande siano esaminate colla maggiore sollecitudine.

Mi preme tuttavia avvertire, che il Ministero della guerra mi informa che già pervennero più di 40.000 domande, che ancora non poterono venir tutte neanche registrate e rubricate, cosicchè l'esame loro non potrà farsi colla rapidità che sarebbe nei nostri desiderii e nei sentimenti di riconoscenza che ci uniscono ai veterani delle guerre patrie.

Con particolari ringraziamenti, mi professo di V. S.

Dev.mo  
MAGGIORINO FERRARIS.

Legge 4 Giugno 1911, n. 486 per assegni ai Veterani.

Art. 1. — A cominciare dall'esercizio finanziario 1911-1912, lo stanziamento di lire 3.000.000 annualmente stabilito in bilancio, giusta l'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 537, pel pagamento delle pensioni straordinarie diverse, e ai Mille, e degli assegni di ricompensa nazionale, verrà elevato a lire 6.000.000.

Le somme che occorressero, oltre tale stanziamento, in ogni esercizio, per la esecuzione

della presente legge, verranno anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti, e portate in aumento a quelle già anticipate in virtù dell'art. 3 della citata legge.

Art. 2. — A decorrere dal 1. luglio 1911 la misura degli assegni di ricompensa nazionale a favore dei superstiti delle campagne 1848-49 e della Crimea verrà elevata da lire 100 a lire 360 annue; quella dei superstiti delle campagne 1859, 1860-61 verrà elevata da L. 100 a L. 200.

Dalla data stessa è concesso un assegno annuo di L. 120 ai superstiti delle campagne di guerra del 1866 e 1867.

Art. 3. — Dopo che sarà stato provveduto all'aumento ed alle nuove concessioni, di cui all'articolo precedente, le annualità delle pensioni e degli assegni iscritti nel capitolo 48 per l'esercizio 1911-1912 e corrispondenti per i successivi, le quali si renderanno disponibili per ciascun esercizio finanziario, saranno devolute, con effetto dal 1. luglio dell'esercizio susseguente prima ad aumentare da L. 200 a L. 360 l'assegno ai superstiti del 1859, 1860-61; poi ad aumentare da L. 120 a L. 200 e quindi da L. 200 a L. 360 l'assegno ai superstiti del 1866 e 1867; quindi infine a concedere l'assegno di L. 120 ai superstiti della campagna del 1870.

Successivamente, e sempre sino alla concorrenza delle annualità delle eliminazioni avvenute nell'esercizio precedente, sarà provveduto per l'accrescimento dell'assegno in favore dei superstiti del 1870 da L. 120 a L. 200 e da L. 200 a L. 360.

Agli aumenti si provvederà, rispettivamente, in ordine di campagna, e per ogni campagna, in ordine all'età degli assegnatari.

Questi assegni sono esenti da ogni tassa.

Art. 4. — Saranno ammessi al beneficio della presente legge i superstiti delle campagne di guerra che ne faranno domanda entro il 30 giugno 1912.

Non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della presente legge coloro che abbiano un reddito superiore alle L. 1000 all'anno, coloro che godano sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di un emolumento di L. 1000 all'anno e coloro che abbiano già un assegno a titolo di ricompensa nazionale superiore a L. 360.

Saranno esclusi coloro che siano resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti, secondo la disposizione dell'art. 183 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) sulle pensioni civili e militari.

Il termine sopra fissato del 30 giugno 1912 s'intenderà indefinitamente prorogato per quei veterani che successivamente a tale data venissero a trovarsi nelle ristrette condizioni economiche previste dalla presente legge.

Art. 5. — L'assegno concesso dalla presente legge è estensibile ai superstiti delle campagne nazionali residenti all'estero che non abbiano perduto la cittadinanza italiana.

Art. 6. — L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta da una apposita commissione composta secondo le norme del regolamento da compilarsi per la esecuzione della presente legge.

### REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486.

Art. 2. — Gli aspiranti all'assegno dovranno rivolgere domanda alla commissione permanente, su carta da bollo da L. 1.

Tale domanda dovrà indicare il Comune nel quale il richiedente desidera riscuotere

l'assegno ed essere corredata dai seguenti documenti:

1. atto di nascita;

2. foglio di congedo o stato di servizio rilasciato all'archivio di Stato, per provare la campagna alla quale l'aspirante prese parte.

In via di eccezione, e nei casi di riconosciuta impossibilità a produrre l'uno o l'altro dei documenti suddetti, potrà la commissione ammettere altre prove che dimostrino in modo certo la partecipazione del ricorrente alle campagne di guerra;

3. certificato di cittadinanza italiana;

4. certificato penale di data non anteriore di tre mesi dalla domanda;

5. certificato da rilasciarsi dal sindaco del comune di residenza, vistato dal prefetto della provincia o dal sottoprefetto del circondario, da cui risulti se e di quali emolumenti il richiedente sia provvisto a carico del bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;

6. certificato dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto, da cui risulti se e di quale reddito goda il richiedente.

Coloro che si trovano provvisti di uno degli emolumenti di cui al n. 5 dovranno presentare anche il titolo comprovante lo emolumento stesso.

Art. 3. — Agli effetti della determinazione dello stato economico di cui all'art. 4 della legge, il limite di lire mille sarà stabilito complessivamente con il reddito e con gli emolumenti di cui il veterano risultasse in godimento.

Art. 5. — I veterani residenti all'estero, i quali presentino domanda in carta libera dovranno regolarizzarla mediante apposizione del bollo straordinario.

L'attestazione delle loro condizioni economiche sarà fatta, oltre che col certificato di cui al n. 6 dell'art. 2, con apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare.

Art. 6. — L'atto di nascita deve essere prodotto per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello Stato civile.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

L'atto stesso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale se rilasciato dal municipio, e dalla curia vescovile se rilasciato dall'autorità parrocchiale.

La legalizzazione sarà eseguita gratuitamente ai sensi del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non sono soggetti al bollo, debbono essere legalizzati, giusta il n. 43 della tabella suddetta.

### IL CONVITO

Non si tratta di quello di Baldassare a Babilonia, ma del recentissimo a Giolitti a Torino.

E prima di tutto una pregiudiziale.

L'Italia è in armi: dato questo stato di cose era opportuno il banchetto? La risposta non può essere che negativa: gli organizzatori del lieto simposio meritano però la massima indulgenza.

Durante l'esposizione si ebbero nella capitale subalpina, a scopo esclusivamente

commerciale, congressi, riunioni, adunanze di tutti i generi, da quello dei lavoratori del cuoio a quello recente dei lavoratori delle italice beccherie, perchè dunque criticare se un migliaio e più di persone sentiva il bisogno di inneggiare all'uomo che è e fu il più grande lavoratore e distruttore delle coscienze parlamentari? Venia adunque amplissima sia data a chi spetta e passiamo all'analisi del discorso che per la sua forma sciatta e pedestre avrebbe potuto pronunciare anche l'ultimo ascario al seguito del domatore.

Si divide esso in tre parti: guerra colla Turchia, monopolio sulle assicurazioni della vita, allargamento del voto.

Circa il conflitto fra Roma e Costantinopoli nulla disse o potè dire: circa gli altri due punti nella soluzione dei quali, secondo il volere dell'uomo di Dronero, sta unicamente la salvezza della Patria, nulla di nuovo venne messo innanzi a sostegno delle due opinioni che già non fosse stato ripetuto le millanta volte: dimenticando anzi il riserbo che le circostanze di luogo e di tempo gli imponevano si abbandonò con palese compiacenza all'attacco dell'opposizione costituzionale la quale pure data la gravità della situazione internazionale aveva cavallerescamente dato tregua a Giolitti: questi invece vuole ad ogni costo provocare i suoi avversari, vuole la guerra e l'avrà.

Consoliamoci intanto che per sola grazia di Dio abbiamo al governo dopo Cavour l'unico grande uomo di Stato degno di esser chiamato veramente italiano.

Così press'a poco disse il conte senatore Teofilo Rossi, sindaco di Torino, da tutti riconosciuto tre volte buono!

Spigno Monf., 12 Ottobre 1911.

Italus.

### Mentre il tricolore sventola su Tripoli

Per due giorni le navi italiane, dopo aver colpito a morte alcune torpediniere turche, hanno bombardato Tripoli e da una settimana il tricolore d'Italia sventola sui forti smantellati della città africana.

Toccava all'Italia di spezzare, all'improvviso il nirvana del quietismo internazionale, quando tutte le nazioni, armandosi sino ai denti, mostravano ch'esse erano sempre pronte ad arrampicarsi ai vetri del Palazzo della Pace all'Aja.

Noi abbiamo, infatti, a molti anni di distanza, qualche cosa da compiere sul suolo d'Africa!

I fati ci sono — questo è certo — singolarmente propizii: poichè noi siamo andati a piantare una bandiera su una terra che fu già nostra, che era virtualmente acquisita ai nostri domini morali, e che oggi riprendiamo con la coscienza e la forza dei nostri diritti.

Fu proprio di questi giorni — nel settembre del 1823 — che un'altra spedizione italiana mosse per Tripoli. Era la spedizione di Re Carlo Felice, per le noie che gli recava la « caparbietà turca ».